

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DI PERCORSI
ASSISTENZIALI PER SOFFERENTI PSICHICI NELLA ZONA
DISTRETTO VAL DI CORNIA. CIG 7067139398

TRA

L'AZIENDA USL TOSCANA NORDOVEST con sede in Pisa, via
Cocchi 7/9 P.IVA /C.F. 02198590503 rappresentata nel presente atto dal
dr. BENZA Franco, nato a il , il quale interviene
nel presente atto in qualità di Responsabile del Procedimento e Direttore
UOC Acquisizione Servizi Socio-Sanitari

E

la ditta CUORE LIBURNIA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA
ONLUS, con sede legale in Piombino (Li), Via Benvenuto Cellini, n. 82/A-
84 e con C.F. e P. IVA 01271950493 legalmente rappresentata da Assunta
Astorino nata a il in qualità di legale
Rappresentante della ditta

PREMESSO:

- che con decreto n. 1803 del 10.05.2017 è stato provveduto all'indizione di
una procedura aperta per l'affidamento di percorsi assistenziali per
sofferenti psichici Area di Livorno nelle Zone-distretto Bassa Val di Cecina,
Val di Cornia ed Elba articolata in n. 4 lotti funzionali distinti tra i quali
era ricompreso il lotto n. 2 circa la gestione dei Percorsi Assistenziali per
sofferenti psichici nella Zona Distretto Val di Cornia, tutti previsti per una
durata quinquennale;
- che con lo stesso provvedimento è stato provveduto all'approvazione della
documentazione di gara;

- che le operazioni di gara si sono concluse in data 27/11/2017 con la verifica del dettaglio delle offerte economiche e che, con Decreto n. 92 del 09/01/2018 è stato provveduto all'aggiudicazione definitiva del servizio alla prima classificata in graduatoria rappresentata da CUORE LIBURNIA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS di Piombino che ha offerto in sede di gara un ribasso percentuale del 1,50% sull'importo soggetto a ribasso di € 4.579.968,75;

- che in sede di gara è stato inviato dalla ditta il dettaglio dell'offerta economica con il riepilogo degli importi richiesti annuali per le schede tecniche F "Struttura semiresidenziale OASI", G "Gruppo appartamento La Gioconda", H "Progetti di assistenza personalizzata al CSM Mistral", I "Struttura Residenziale Psichiatrica a carattere intensivo "Ancora", L "Gruppo appartamento L. da Vinci";

- che il Decreto sopra indicato si disponeva la decorrenza dell'aggiudicazione dal 01/02/2018, previo avvio dei controlli sui concorrenti aggiudicatari, pubblicazione avviso di postinformazione, acquisizione della garanzia definitiva, dei piani di sicurezza interni dei privati contraenti;

- che in sede di aggiudicazione definitiva sono stati approvati i verbali di gara e la successiva verifica dell'analisi in dettaglio dell'offerta presentata dal concorrente aggiudicatario;

- che con comunicazione prot. 14063 del 24/01/2018 si comunicava alla ditta l'esecuzione anticipata nelle more della stipula del contratto a decorrere dal 01/02/2018;

- che l'aggiudicazione è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea n.

	16760 del 13/01/2018 e sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 12 del 29/01/2018;	
	- che è stata effettuata richiesta di informazioni ai sensi dell'Art. 91 del D.Lgs 06/09/2011, n.159 e successive modifiche ed integrazioni PR_LIUTG_Ingresso_0028657_20180601 in data 01/06/2018 tramite la piattaforma telematica BDNA;	
	- che a tutt'oggi, non sono pervenute le relative informazioni tramite la piattaforma telematica BDNA, per cui, essendo trascorsi 30 giorni dalla richiesta, si può procedere alla stipulazione del contratto sotto condizione risolutiva, come previsto dall'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159;	
	- che eseguiti gli altri controlli di legge sull'affidatario, con decreto n. 2382 del 27/07/2018 è stato provveduto all'approvazione dello schema di contratto da sottoscrivere dalle parti contraenti successivamente all'acquisizione dell'efficacia, rappresentata dal decorso dei termini di pubblicazione;	
	Tutto quanto sopra premesso tra le parti comparenti SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO DI SEGUITO:	
	ART. 1) OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO	
	Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento, da parte dell'AZIENDA USL TOSCANA NORDOVEST alla CUORE LIBURNIA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS di Piombino delle attività per la gestione dei Percorsi Assistenziali per sofferenti psichici nella Zona Distretto Val di Cornia.	
	Il servizio oggetto dell'appalto deve essere svolto con l'osservanza di tutte le	
		3

	specifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e relative	
	schede tecniche allegate allo stesso denominate F "Struttura semiresidenziale	
	OASI", G "Gruppo appartamento La Gioconda", H "Progetti di assistenza	
	personalizzata al CSM Mistral", I "Struttura Residenziale Psichiatrica a	
	carattere intensivo "Ancora", L "Gruppo appartamento L. da Vinci" e dal	
	progetto tecnico presentato dall'appaltatore in sede di gara che le parti	
	contraenti dichiarano di riconoscere come parte integrante e sostanziale del	
	presente contratto ancorché materialmente non allegato.	
	ART. 2) DURATA	
	Il presente contratto avrà durata di n. 5 (cinque) anni a decorrere dal	
	01.02.2018 con scadenza alla data del 31.01.2023.	
	In considerazione di quanto espresso sin dagli atti preliminari di gara e	
	pubblicato sui bandi inviati all'Ufficio Pubblicazioni della Comunità	
	Europea e alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, alla scadenza del	
	contratto è ammessa una proroga nelle more della scelta del nuovo	
	contraente, per un massimo di n.6 (sei) mensilità dietro richiesta della	
	Stazione appaltante.	
	ART. 3) CORRISPETTIVO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO	
	L'importo per l'esecuzione dei servizi in oggetto è contrattualmente	
	stabilito in € 4.101.153,84 oltre IVA prevista per legge per la durata	
	quinquennale del contratto. Gli importi annui al netto dell'IVA come da	
	dettaglio dell'offerta economica sono i seguenti: F "Struttura	
	semiresidenziale OASI": € 208.160,00 - G "Gruppo appartamento La	
	Gioconda": € 94.814,35 - H "Progetti di assistenza personalizzata al CSM	
	Mistral": € 53.950,42 - I "Struttura Residenziale Psichiatrica a carattere	
		4

	intensivo "Ancora": € 368.491,65 - L "Gruppo appartamento L. da Vinci": €	
	94.814,35. Le modalità di erogazione del corrispettivo sono indicate al	
	punto 15 delle schede tecniche allegate al capitolato.	
	ART. 4) MODALITA' DI FATTURAZIONE E TERMINI DI	
	PAGAMENTO	
	L'appaltatore si obbliga alla presentazione delle fatture secondo la	
	normativa vigente.	
	Il pagamento delle fatture avrà luogo, da parte dell'Azienda, ai sensi del	
	D.Lgs n. 231/2012 e successive modifiche ed integrazioni, entro il termine	
	di 60 giorni decorrenti dalla data di conclusione delle verifiche di	
	conformità e di regolare esecuzione delle prestazioni. Gli strumenti di	
	pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice	
	identificativo di gara.	
	La data di arrivo della fattura è attestata dalla data di invio allo SDI (Sistema	
	di Interscambio). L'attestazione fa fede a qualsiasi effetto. Nel caso di	
	contestazione da parte dell'Azienda, per vizio o difformità rispetto al	
	servizio oggetto del contratto, la sospensione dei termini ha efficacia nel	
	rispetto della vigente disciplina normativa. Per le altre disposizioni si	
	rinvia all'art. 15 del capitolato speciale d'appalto.	
	ART. 5) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	
	L'appaltatore si impegna ad assicurare il pieno rispetto di tutti gli obblighi	
	di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136.	
	Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri	
	strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni	
	costituisce causa di risoluzione del contratto.	
		5

Nell'ipotesi di cui sopra la risoluzione del contratto opera di pieno diritto, successivamente all'accertamento dell'inadempimento, senza l'obbligo di costituzione in mora dell'appaltatore.

ART. 6) CAUZIONE DEFINITIVA

Le parti contraenti si danno atto che l'appaltatore ha provveduto alla prestazione della polizza fidejussoria per la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs n. 50/2016 n. 1/39091/96/158754766/1 emessa in data 26/02/2018 da UnipolSai Assicurazioni Agenzia di Campiglia Marittima per l'importo di € 180.450,77 pari al 4% dell' importo offerto dalla ditta in sede di gara relativo al periodo di 66 mesi comprensivo dell'eventuale proroga di sei mesi pari ad € 4.511.269,22 in quanto l'appaltatore usufruisce del beneficio della riduzione del 50% della garanzia definitiva così come previsto dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 in quanto in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 e della certificazione di qualità UNI EN ISO 14001:2015 rilasciata da SGS Italia S.pa. di Milano.

La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici a carico dell'appaltatore compresi quelli per i quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta inteso che l'Azienda ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e/o sull'emissione dell'ultimo mandato di pagamento annuale delle fatture. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore dovrà procedere al reintegro della stessa sino alla ricostituzione integrale della garanzia nella misura originaria.

Il deposito cauzionale rimane vincolato per tutta la durata del contratto e

sarà svincolato soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, il rispetto degli obblighi contributivi e previdenziali e dopo che sarà stato assolto ogni onere contrattuale di competenza dell'appaltatore, compresa l'assenza di motivi per l'applicazione di ulteriori penali.

ART. 7) GARANZIE E RESPONSABILITA' CIVILE

Le parti contraenti si danno atto che l'appaltatore ha provveduto alla stipula della polizza di responsabilità civile, presso Generali agenzia di Piombino n. polizza 360908867 conservata agli atti di ufficio a copertura del rischio per responsabilità civile nello svolgimento di tutte le attività del servizio di che trattasi, con il massimale di € 5.000.000 corrispondente alla previsione di cui all'art. 9, quinto comma del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'appaltatore si impegna a produrre, ad ogni scadenza annuale della polizza, i certificati assicurativi che ne attestano il rinnovo della garanzia per tutta la durata dell'appalto.

ART. 8) ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Rimangono ad esclusivo carico dell'appaltatore gli oneri previsti dal Capitolato di gara e quelli che per legge gli competono.

ART. 9) MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

Le modalità di esecuzione del servizio sono indicate nel Capitolato di gara, nelle relative schede tecniche allegato al capitolato e nel progetto tecnico presentato dalla ditta in sede di presentazione dell'offerta.

Pertanto l'appaltatore si obbliga all'esecuzione delle prestazioni secondo quanto descritto e progetto organizzativo e nel progetto gestionale rappresentati nell'offerta tecnica rispettivamente ai punti A1 e A2.

	L'appaltatore si obbliga inoltre all'utilizzo, nell'esecuzione delle prestazioni, della struttura tecnico-organizzativa descritta nell'offerta tecnica al punto A3, attivando nei confronti degli operatori le iniziative formative descritte al successivo punto A6.	
	L'appaltatore si obbliga all'impiego delle attrezzature e materiali ed alla gestione dei servizi di supporto indicati nel progetto tecnico al punto A4, comprensivo dell'integrazione e della sostituzione, in corso di vigenza contrattuale, dei materiali non più idonei e alle prestazioni previste a titolo di proposta migliorativa di cui al successivo punto A8 senza oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda.	
	L'appaltatore come indicato dall'offerta tecnica al punto A5 si obbliga a mettere a disposizione ed a effettuare la gestione e manutenzione delle strutture descritte nell'offerta stessa per le seguenti schede: F - G - I - L.	
	L'appaltatore si obbliga con spese a proprio carico, come previsto dal capitolato speciale d'appalto, ad effettuare la manutenzione straordinaria sulle strutture messe a disposizione dallo stesso.	
	L'appaltatore si obbliga a provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle attrezzature di sua proprietà, parti di esse e degli oggetti danneggiati.	
	L'appaltatore si obbliga nella gestione dei servizi oggetto dell'appalto ad attuare precise modalità e strategie nel rispetto dei criteri ambientali espressi dai DM richiamati nel capitolato di gara come indicato al punto A.7 del capitolato speciale di gara.	
	In caso di mancata effettuazione della prestazione secondo quanto richiamato dal presente articolo, l'Azienda procederà all'applicazione delle	
		8

penali di cui all'art. 11 del Capitolato speciale d'appalto.

ART. 10) RISPETTO NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

L'appaltatore è tenuto al rispetto di quanto indicato nel Capitolato Speciale d'appalto relativamente alla normativa in materia di sicurezza dei lavoratori.

Le parti si danno atto che lo stesso ha provveduto alla redazione alla trasmissione del Piano che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se materialmente non allegato.

L'appaltatore è responsabile nei confronti sia dell'Azienda che dei terzi della tutela della sicurezza, incolumità e salute dei lavoratori addetti al servizio.

Lo stesso deve garantire al proprio personale addetto allo svolgimento delle attività oggetto del contratto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici, a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.

Nel caso in cui la valutazione dei rischi preveda l'utilizzo di DPI per lo svolgimento delle attività oggetto del contratto, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al decreto del Ministero della Sanità del 28.09.1990 e del D.Lgs n. 81/2008.

L'Azienda fornirà all'appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività di cui all'art. 26, primo comma, lett.b) del D. Lgs. n. 81/2008.

	L'appaltatore è tenuto inoltre, senza oneri a carico dell'ASL, a conformarsi	
	a tutte le prescrizioni, anche future, in merito a misure di prevenzione,	
	sicurezza ed emergenza, da adottare in relazione alle attività connesse al	
	contratto, che saranno impartite dalle competenti strutture dell'ASL.	
	ART. 11) PENALI	
	Le penali in caso di inadempienza contrattuale sono quelle stabilite	
	dall'art.11 del Capitolato Speciale d'appalto	
	ART. 12) TRATTAMENTO DATI	
	L'appaltatore, con l'affidamento del servizio in oggetto e per tutta la durata	
	del contratto, assume il ruolo di responsabile esterno del trattamento dei	
	dati personali ai sensi del Codice della Privacy (D.lgs n. 196/2003).	
	Nell'effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali, l'appaltatore	
	è tenuto ad osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali ed	
	attenersi alle decisioni del Garante e dell'Autorità Giudiziaria provvedendo	
	ad evaderne le eventuali richieste.	
	L'appaltatore dovrà inoltre informare l'Azienda, ai sensi di quanto previsto	
	dal D. Lgs n. 196 del 30/06/2003 e successive modifiche ed integrazioni:	
	- di ogni richiesta, ordine e controllo proveniente da parte sia del Garante	
	dei dati personali che dell'Autorità Giudiziaria, osservando i relativi	
	adempimenti;	
	- delle richieste o altre iniziative provenienti dagli interessati cui si	
	riferiscono i dati sottoposti al trattamento, dando evasione alle stesse nel	
	rispetto dei diritti degli interessati;	
	- dell'eventuale nomina di incaricati delle operazioni di trattamento e delle	
	istruzioni loro impartite, secondo specifiche mansioni ed obblighi di	
		10

	sicurezza;	
	- delle misure di sicurezza adottate, idonee a custodire e controllare i dati,	
	anche a seconda della loro dislocazione, in maniera tale da evitare rischi di	
	distruzione o perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non	
	autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità	
	della raccolta, tenendo conto delle particolari esigenze dei dato sensibili	
	concernenti la salute.	
	ART. 13) CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO	
	Sono vietati la cessione del presente contratto, salvo i casi indicati dal	
	Capitolato Speciale d'appalto, il subappalto, totale o parziale delle attività,	
	non avendo l'appaltatore espresso in sede di gara, ai sensi dell'art. 105 del	
	D.lgs n. 50/2016, la volontà di procedere allo stesso.	
	ART. 14) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
	Le ragioni per le quali l'Azienda è legittimata alla risoluzione del contratto	
	per inadempimento sono indicate dall'art. 12 del Capitolato Speciale	
	d'appalto.	
	ART. 15) CONTROLLI E VIGILANZA SULLA GESTIONE	
	L'Azienda si ritiene legittimata all'esecuzione, nella fase di esecuzione del	
	contratto, delle attività di controllo e vigilanza, assumendo la responsabilità	
	in caso di mancata effettuazione dei controlli, della mancata prescrizione	
	all'appaltatore degli interventi di ripristino delle condizioni previste dalla	
	normativa e, della mancata attuazione delle sanzioni in caso di	
	inadempienza dell'appaltatore.	
	ART. 16) SPESE PER LA REGISTRAZIONE E BOLLI	
	Il contratto verrà formalmente sottoscritto in una delle forme previste dalla	

	legge.	
	Lo stesso è soggetto alla registrazione in caso di uso. In tal caso la spesa di	
	registrazione è a carico della parte che la richiede.	
	La ditta CUORE LIBURNIA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA	
	ONLUS , iscritta all' Albo Regionale Cooperative Sociali di cui alla Legge 8	
	novembre 1991, n. 381, sezioni "A" e "B" con decreto n. 28 del 31/03/2015,	
	rientrando ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n. 117 del 03/07/2017 negli enti del	
	Terzo settore è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 82, comma	
	5 dello stesso D. Lgs.	
	ART. 17) DISPOSIZIONI ULTERIORI	
	L'appaltatore si obbliga a comunicare all'Azienda ogni variazione della	
	propria ragione sociale o trasformazione della medesima nonché ogni	
	mutamento relativo all'amministrazione e/o rappresentanza della	
	medesima.	
	ART. 18) DOMICILIO DELLE PARTI	
	Per effetto del presente contratto le parti eleggono domicilio presso le	
	rispettive sedi legali.	
	ART. 19) FORO COMPETENTE	
	Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, le stesse	
	convengono che il Foro competente sia quello di Pisa.	
	ART. 20) DIRETTORE DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE	
	Per l'attività di direzione dell'esecuzione del contratto, l'Azienda procede	
	all'indicazione della Dr. Giorgio Albanesi.	
	ART. 21) RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA.	
	La ditta appaltatrice si obbliga a rimborsare nei termini di legge e come	

